



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 108/2025

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63201 del registro di

Segreteria, proposto, contro l'INPS e il Ministero della Difesa, da -,

elettivamente domiciliato a Bari in via M. Celentano n. 35, presso e

nello studio degli avv.ti Emilio Solimando (cod. fisc.

SLMMLE68B13L049Z), pec:

avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e Silvia Solimando (cod. fisc.

SLMSLV74C65A662Z), pec: avv.silviasolimando@pec.giuffre.it, dai

quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che

disgiuntamente;

ESAMINATI gli atti e i documenti del giudizio;

UDITA, nella pubblica udienza del 11 settembre 2025, l'avv. Micheli

per l'INPS, nessuno comparso per le altre parti;

ritenuto in

FATTO

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla

riliquidazione del trattamento pensionistico di inabilità già in

godimento, mediante:

- l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di contribuzione maturato sino al 31 dicembre 1995;

- il ricalcolo delle retribuzioni pensionabili e del montante contributivo, in conformità agli incrementi stipendiali introdotti dal D.P.R. n. 57/2022 per il triennio economico 2019–2021.

Le Amministrazioni resistenti - INPS e il Ministero della Difesa - hanno entrambe depositato memorie difensive, deducendo di avere già posto in essere quanto necessario al soddisfacimento della pretesa azionata.

Parte ricorrente ha nondimeno censurato la correttezza dei conteggi predisposti dalle Amministrazioni convenute.

All'udienza pubblica del 29 maggio 2025, l'INPS ha riferito che la sede territorialmente competente di Arezzo stava procedendo a un riesame della posizione previdenziale del ricorrente, con precipuo riguardo al corretto calcolo del montante contributivo, in vista di una eventuale riliquidazione.

Con ordinanza depositata il 19 giugno 2025, n. 25, questo organo giudicante ha disposto il rinvio della trattazione ad altra udienza, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie istruttorie e difensive, onde verificare l'effettivo adeguamento del trattamento pensionistico e accertare eventuali difformità o inesattezze nei conteggi effettuati.

Con successivi scritti difensivi, tempestivamente depositati, l'INPS ha rappresentato che la lavorazione già effettuata sulla partita pensionistica avrebbe esplicitato i propri effetti a decorrere già dalla

rata di luglio 2025 ma che, a seguito di un controllo interno, è emerso un vizio attinente alla decorrenza della pensione: la sede competente ha pertanto provveduto a rettificare la lavorazione, con conseguente riliquidazione e produzione di effetti sulla rata del mese di settembre 2025.

La difesa del ricorrente ha depositato memorie, dando atto dei dati di calcolo recati dalla sopravvenuta determina di riliquidazione e aderendo, per l'effetto, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pur instando per la liquidazione delle spese di lite in proprio favore.

All'udienza di discussione del 11 settembre 2025, comparso il solo INPS, quest'ultimo ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

1.1. Dalla documentazione in atti e dalle memorie successivamente depositate risulta che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente.

1.2. La difesa del ricorrente, preso atto degli esiti della lavorazione e dei dati di calcolo contenuti nella determina sopravvenuta, ha dichiarato di ritenersi soddisfatta e di non avere ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

1.3. Sebbene, in linea generale, l'accertamento dell'effettivo

adempimento imponga di verificare l'avvenuto pagamento delle somme dovute, nel caso di specie la parte ricorrente ha espressamente manifestato di ritenere integralmente soddisfatta la propria pretesa, rinunciando a insistere oltre nella verifica di tale adempimento.

1.4. Pertanto, preso atto di tale adesione e non emergendo ulteriori profili di contestazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

2. Al ricorrente devono essere riconosciute le spese di lite, che si liquidano in complessivi 1.000,00 euro, da imputarsi in solido all'INPS e al Ministero della Difesa, con distrazione a favore dei procuratori costituiti, in qualità di antistatari.

2.1. Preliminarmente, giova rammentare il consolidato principio, positivizzato nell'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente.

2.2. In ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudice non è esonerato dal provvedere in ordine alle spese, dovendo fare applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale. È infatti principio giurisprudenziale consolidato che: "Il giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, individuando la parte soccombente — seppur solo in via ipotetica — sulla base di una valutazione prognostica circa la probabilità di accoglimento della pretesa, fondata su criteri di verosimiglianza" (cfr. Cass. civ., Sez. V, 5 maggio 2025, n. 11739;

Cass. civ., Sez. VI, 11 agosto 2022, n. 24714).

2.3. Nel caso di specie, l'adeguamento del trattamento pensionistico in favore del ricorrente è intervenuto soltanto in pendenza del giudizio e, comunque, a seguito dell'iniziativa processuale intrapresa, la quale ha sollecitato le verifiche interne delle Amministrazioni resistenti. Deve pertanto ritenersi che, ove l'INPS e il Ministero della Difesa avessero tempestivamente provveduto alla riliquidazione richiesta, la lite non sarebbe stata promossa. Ne consegue che le spese processuali devono essere poste a carico di entrambe le Amministrazioni resistenti, in quanto parti virtualmente soccombenti, in applicazione del criterio sopra richiamato.

2.4. Ai fini della quantificazione delle spese, occorre fare riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, applicabili anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti. Nel caso di specie, il ricorrente ha determinato il valore della lite in 3.000,00 euro, senza che tale quantificazione sia stata oggetto di contestazione delle controparti. Si ritiene equo procedere alla liquidazione dei compensi applicando il valore medio previsto per le fasi di studio e introduttiva, nonché il valore minimo per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto della condotta processuale delle parti. Ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, del D.M. n. 55/2014, come richiesto dalla difesa del ricorrente, il compenso può essere aumentato in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti depositati telematicamente. Tuttavia, considerato che l'atto introduttivo risulta di

dimensioni contenute e che i collegamenti ipertestuali agli allegati non sono pienamente funzionanti, appare congruo riconoscere un incremento limitato al 5% del compenso liquidato.

Pertanto, l'importo complessivo dovuto è determinato in 1.000,00 euro oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'INPS ed il Ministero della Difesa, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 1.000,00 euro, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori costituiti, in qualità di antistatari.

Così deciso in Firenze, in esito all'udienza pubblica del 11 settembre 2025.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 17/09/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della

Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art.

52.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art.

52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione,

dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del

ricorrente.

Firenze, 17/09/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

(f.to digitalmente)